

24/09/2014

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Assessorati alla Sanità
Servizio Veterinario

Agli IZZSS

e per conoscenza:

DGSAF uff.I

CEA c/o IZSTO

ISS Roma

Trasmissione via PEC

Oggetto: SCRAPIE -Attività di genotipizzazioni sugli ovini in allevamenti sede di focolaio.

Sono pervenute, a questa Direzione Generale, richieste di chiarimento, per quanto attiene gli indennizzi dei capi genotipizzati durante la gestione dei focolaio di scrapie.

Il regolamento CE 999/2001 prevede che, in caso TSE negli ovini, prima dell'applicazione di una qualsiasi, quanto idonea, misura sanitaria bisogna effettuare la mappatura genotipica di tutto l'effettivo che permetta di fornire un quadro epidemiologico completo. Conoscere dell'esistenza di soggetti genotipicamente sensibili ne permette la loro eliminazione e quindi l'incremento del fattore di resistenza alla scrapie nell'azienda coinvolta dal focolaio. Ad oggi tale attività, rispetto alla passato, presenta elementi di complessità dovuti alla possibilità di applicare provvedimenti diversi; ed è proprio a tal proposito che con la presente si vogliono fornire precise indicazioni per una corretta gestione finanziaria delle attività in questione.

In particolare, fermo restando quanto indicato nelle note n.22550 del 18.12.2009, n.11682 e n.17280 del 2012, riguardo la tempistica dell'attività di genotipizzazione che, si ribadisce dovrà essere realizzata entro il terzo mese di età, l'indennizzo previsto per le medesime attività di genotipizzazione viene totalmente corrisposto per tutti gli animali presenti in azienda campionati ivi compresi tutti i nuovi nati (maschi e femmine) dei parti immediatamente successivi alla conferma del caso index.

In caso di gestione procrastinata degli abbattimenti o delle macellazioni, o ancora durante il mantenimento in vita, oltre a quanto immediatamente sopra indicato, potranno essere oggetto di rimborso i campioni svolti durante il periodo di eradicazione per le determinazioni del genotipo

dei soli nuovi nati di sesso maschile; questi infatti derivando da genitori di cui si conosce la condizione genetica paterna (sicuramente ARR/ARR) e non quella materna (XXX/XXX o ARR/XXX senza VRQ) potrebbero essere soggetti eterozigoti che, da normativa vigente, dovranno essere obbligatoriamente eliminati.

Pertanto, rispetto a quanto indicato nella nota n.1281 del 23.01.2014, limitatamente alle prove diagnostiche di genotipizzazione svolte sui nuovi nati di sesso femminile, queste non potranno essere oggetto di rimborso perché tali determinazioni non sono indispensabili per la gestione razionale degli animali da riproduzione dell'allevamento coinvolto nel focolaio, qualora venissero richieste saranno a carico dell'allevatore.

Resta inteso però che, per i soggetti al di sotto dei tre mesi di età, per i quali non ci sia l'interesse al mantenimento in azienda, essi possono essere comunque destinati alla macellazione e non all'abbattimento e distruzione senza alcuna preventiva determinazione genotipica.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:

Vincenzo Ugo Santucci – DGSA Uff. III

u.santucci@sanita.it - 06.5994.6734

M. Gabriella Perrotta - – DGSA Uff. III

mg.perrotta@sanita.it - 06 5994.6938